



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 114
Informativa

OGGETTO: Attività Produttive.

Commercio - Esercizi pubblici

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, recante “*Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017.*”⁽¹⁾.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 113/15.

Si informa che, con il Capo II del provvedimento in epigrafe (articoli da 37 a 67) sono state apportate modificazioni alle leggi regionali nn. 28/99 e 38/06⁽²⁾.

L.R. 12 novembre 1999, n. 28

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.L.vo n. 114/88

Le principali modificazioni apportate alla norma (articoli da 37 a 52 del provvedimento in epigrafe) risultano essere:

- ⇒ l’abrogazione degli Allegati A - B e C previsti dall’articolo 3 (Indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)
- ⇒ la sostituzione dell’articolo 6 *bis* (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
- ⇒ la modificazione dell’articolo 11 (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)
- ⇒ l’introduzione del nuovo Capo V *bis* (Vendite occasionali su area pubblica)
- ⇒ la sostituzione dell’articolo 17 (Formazione professionale)
- ⇒ la modificazione dell’articolo 19 (Competenze regionali e comunali) [commi 3 *bis* - 3 *ter* e 3 *quater*]

L.R. 29 dicembre 2006, n. 38

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Le principali modificazioni apportate alla norma (articoli da 53 a 67 del provvedimento in epigrafe) risultano essere:

- ⇒ la sostituzione dell’articolo 2 (Definizioni ed ambito di applicazione della legge)
- ⇒ la modificazione degli articoli 6 (Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell’UE e non europei) - 7 (Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 8 (Criteri per l’insediamento delle attività)
- ⇒ la sostituzione dell’articolo 9 (Funzioni amministrative degli enti locali)
- ⇒ la modificazione degli articoli 10 (Esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione) - 11 (Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale) - 12 (Ampliamento di superficie) e 13 (Subingresso)

(1) B.U.R.P. n. 44 del 02/11/2017.

(2) Rubricate - rispettivamente - “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*” e “*Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande*”.

- ⇒ la sostituzione dell'articolo 14 (Adempimenti regionali)
- ⇒ la modificazione dell'articolo 16 (Provvedimenti interdettivi)
- ⇒ la sostituzione dell'articolo 16 *bis* (Violazione dell'obbligo di formazione)
- ⇒ la modificazione degli articoli 21 (Sanzioni) e 25 (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)
- ⇒ la sostituzione dell'articolo 27 (Disposizioni transitorie e finali)

In ultimo, ai sensi dell'articolo 68 della norma, vengono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 6 dell'articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
- b) il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38
- d) il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13
- e) i commi 2 e 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/2011
- f) il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 13/2011
- g) i commi 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
- h) il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo vigente di quanto modificato dal provvedimento in parola.

Il testo della monografia “*Testo unico in materia di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande*”, nonché il relativo prontuario - trasmessi con la circolare del Corpo n. 113/15 - verranno aggiornati e resi disponibili sulla rete IntraCom appena possibile, stante la corposità e complessità della materia trattata.

sg/ML

Addi,

IL DIRIGENTE DI PM
Dott. Marco SGARBI

Articolo 3

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). La proposta è deliberata dalla Giunta sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:
 - a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;
 - b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;
 - c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento; i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica; le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive;
 - d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;
 - e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;
 - f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.
3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:
 - a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;
 - b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

- c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;
 - d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;
 - e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;
 - f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;
 - g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;
 - h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.
- 3 *bis*. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lett. d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 % degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 % del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b bis). Il 30 % di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 % dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.
- 3 *ter*. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 % degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.
5. La conferenza dei servizi di cui all' articolo 9, comma 3 del D.L.vo 114/1998 , è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso

termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del D.L.vo 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 4 Strumenti comunali

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del D.L.vo n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri.
2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:
 - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali;
 - c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi;
 - e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e i titoli abilitativi edilizi.
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei Comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Articolo 5 Efficacia e validità delle autorizzazioni

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall' articolo 22, comma 4 del D.L.vo 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.
- 1 *bis*. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni.
2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.
3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.
4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall' articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.
5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in

- possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.L.vo 59/2010, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.
6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
 - 6 *bis*. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L.vo 24 aprile 2001, n. 170 consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.

Articolo 6 Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:
 - a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;
 - b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;
 - c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;
 - d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;
 - e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.
2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell' articolo 26 della l.r. 56/1977 , come da ultimo modificato dalla presente legge.
3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio o l'impossibilità di attivazione dello stesso.
4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4.
- 4 *bis*. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.
- 4 *ter*. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 10 della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.
- 4 *quater*. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 10 della l.r. 14/2014, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del D.L.vo 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.

Articolo 10 Commercio su area pubblica

01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
02. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 70, comma 5 del D.L.vo 59/2010, i posteggi di cui al comma 01, lett. a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto

della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

03. I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, previo parere della competente commissione consiliare.
 1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.
 2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;
 - b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;
 - c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall'articolo 6, comma 3 del D.L.vo 114/1998;
 - d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;
 - e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;
 - f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.
 3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari.
2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:
 - a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico-amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;
 - b) (...);
 - c) (...);
 - d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:
 - 1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;
 - 2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;
 - 3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;
 - 4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

- 5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.
3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.
 4. (...)
 5. È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti.
 6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 9 bis e dall'articolo 19 della presente legge.
 7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.

Articolo 19

Competenze regionali e comunali

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 22 del D.L.vo 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.
2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatica comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del D.L.vo 114/1998 , nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.
3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del D.L.vo 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.
- 3 *bis*. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della l.r. 29 dicembre 2006, n. 38.
- 3 *ter*. (...)
- 3 *quater*. (...).

Articolo 26

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al D.L.vo 114/1998 ed al D.L.vo 59/2010.
2. (...)
3. (...).

L.R. 29 dicembre 2006, n. 38

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 2

Definizioni ed ambito di applicazione della legge

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alle attività:
 - a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
 - b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
 - a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6;
 - b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;
 - d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Articolo 6

Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal D.L.vo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la segnalazione nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la segnalazione nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.
4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

Articolo 7

Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
4. (...)
5. (...)
6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

Articolo 8

Criteri per l'insediamento delle attività

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.
3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999 .
4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.
5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.
6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) (...)
 - c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
 - g) (...)
 - h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
 - i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
 - j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
 - k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990.
- 8 bis.(...).

Articolo 9

Funzioni amministrative degli enti locali

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al

- pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del D.L.vo 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.
 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
 4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14.
 5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al D.L.vo 25 novembre 2016, n. 222. Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990.

Articolo 10

Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6 del D.L.vo 59/2010.
2. (...).
3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.
4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui ai commi 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
5. (...).”

Articolo 11

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, al SUAP competente per territorio. L'esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del D.L.vo 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.
2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.
3. Nella SCIA unica per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.

Articolo 12 Ampliamento di superficie

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, al SUAP competente per territorio. L'ampliamento di cui al presente comma è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del D.L.vo 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.
2. Nella SCIA unica di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Articolo 13 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. Il subingresso è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

Articolo 14 Adempimenti regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del D.L.vo 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L.vo 30 giugno 2016, n. 126; l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.

Articolo 16 Provvedimenti interdettivi

1. È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando:
 - a) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;
 - b) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
 - c) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;
 - d) (...)
 - e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - f) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;

- g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
 - h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;
 - i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede il trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.
2. (...).

Articolo 16 bis Violazione dell'obbligo formativo

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

Articolo 21 Sanzioni

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.
- 1 bis. Il comune ordina la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di svolgimento dell'attività in modo abusivo.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 *ter* e 17 *quater* del r.d. 773/1931.
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitare i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.

Articolo 25 Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo

1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia

di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatica, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell'esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l'ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.
5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'ente inadempiente.
6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita dall'articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.

Articolo 27

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico, di cui all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, edilizia e urbanistica, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
2. Il requisito professionale, di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991.
3. La l. 287/1991 continua ad avere applicazione nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.